

provvisi di laurea tecnica corrispondente all'uno o all'altro ramo dell'istruzione tecnica. Per i posti che non risultassero coperti con personale provvisto di laurea tecnica appartenente al suddetto ruolo, si provvederà con l'assunzione di personale proveniente dalle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica con le norme che saranno date dal Regolamento di attuazione.

« Le attribuzioni dei suddetti ispettorati saranno fissate col Regolamento di attuazione ».

Onorevole Angelini, ella mantiene il suo emendamento ?

ANGELINI. Mi permetto di chiedere a Sua Eccellenza il Ministro se vuole accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è la sua opinione ?

CALZA BINI, *relatore*. Non abbiamo niente in contrario a che l'emendamento sia accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta l'emendamento come raccomandazione ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Come raccomandazione posso accettarlo.

PRESIDENTE. Con queste transazioni gli emendamenti s'intendono ritirati.

Pongo, dunque, a partito l'articolo 6 nel testo già letto.

(È approvato).

ART. 7.

Nessuna classe può di regola avere più di 35 alunni.

In relazione alla popolazione scolastica ed ai mezzi disponibili, può essere consentita la istituzione di classi aggiunte.

Ciascuna scuola non può però avere complessivamente più di 24 classi, salvo circostanze eccezionali.

CALZA BINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZA BINI, *relatore*. Vogliamo rivolgere una semplice raccomandazione all'onorevole Ministro. La Giunta non ha creduto di fare emendamenti particolari su questo articolo, per quanto ritenga che il numero degli alunni portato a 35 per ogni classe — pensiamo che si tratta di classi in cui c'è l'esercitazione pratica di lavoro — sia eccessivo, e che il numero di 24 classi per ogni scuola sia veramente forte, quando si dia al direttore il carico di sorvegliare e disciplinare le esercitazioni pratiche. La Giunta ritiene per-

ciò che questo numero sia segnato come un limite, necessario per il momento; ma spera si possa diversamente provvedere, appena le condizioni lo consentiranno.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta questa raccomandazione ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7 del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

ART. 8.

Nelle scuole e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie impartite per gruppi e con le distribuzioni, per le scuole, di cui alle annesse tabelle C, D, E, F:

a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;

b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene;

c) disegno;

d) lingua straniera;

e) canto corale;

f) religione.

E' fatta eccezione per i corsi annuali e biennali di cui al 4° comma del precedente articolo 3, nei quali non è obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

Sono inoltre materie obbligatorie:

per le scuole a tipo agrario:

g) elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale;

per le scuole a tipo industriale e artigiano:

h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni;

i) disegno professionale;

l) plastica;

m) contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia limitatamente alle scuole femminili;

per le scuole a tipo commerciale:

n) computisteria, ragioneria e pratica commerciale;

o) elementi di merceologia;

p) calligrafia;

q) stenografia e dattilografia;

per le scuole a tipo marinaro:

Sezione navigazione:

r) elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di macchine, di biologia